



COMUNE DI

Cesana Torinese

PROVINCIA DI TORINO



CAPITOLATO DI APPALTO

PER IL SERVIZIO

DI TRASPORTO SCOLASTICO DALLE
FRAZIONI A CESANA CAPOLUOGO A/R

PERIODO 09.09.2019 – 30.06.2022
(tre anni scolastici)

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

E' oggetto del presente appalto l'esecuzione di parte del servizio di trasporto scolastico per gli studenti della scuola dell'obbligo dalle frazioni Bousson, Thures, Mollieres, Champlas Seguin, San Sicario, San Sicario Alto, Fenils.

Il Comune di Cesana T.se garantisce una parte di svolgimento con propri mezzi e personale principalmente verso le frazioni di Bousson, Thures, Mollieres e Fenils mentre per la restante parte si provvederà a garantire il servizio con il bando in questione.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione richiedere il servizio su tutte le frazioni del Comune alla ditta aggiudicataria.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato verrà appaltato per la durata di tre anni scolastici (2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 –) con inizio dal 9 settembre 2019 e termine il 30 giugno 2022.

Il servizio dovrà essere svolto nel periodo di frequenza delle attività scolastiche e l'inizio del servizio, relativo ad ogni anno scolastico, verrà tempestivamente comunicato all'appaltatore.

ART. 3 - BASE D'ASTA

Il periodo interessato dall'appalto è pari ad anni tre con decorrenza dal 9 settembre 2019 e termine il 30 giugno 2022 (tre anni scolastici), secondo il calendario scolastico comunicato dall'Amministrazione Comunale. L'importo unitario a valere a base d'asta per l'intero periodo suindicato è stabilito in complessivi **Euro 2,85** oltre IVA al km (35km gg * €2,85 *176 giorni di scuola= 17.556,00) per ogni chilometro percorso ed il pagamento avverrà su presentazione di fatture mensili posticipate al mese successivo;

Al fine del computo dei chilometri percorsi, la distanza di riferimento per ogni tratta potenzialmente interessata dal servizio è la seguente:

- Cesana T.se – Champlas Seguin: Km 7;
- Cesana T.se – bivio Champlas Seguin: Km 6,5;
- Cesana T.se – San Sicario: Km 3,6;
- Cesana T.se – San Sicario Alto: Km 6,1;
- Cesana T.se – Ex Colonia Italsider: Km 5,1;
- Cesana T.se – bivio San Sicario – S.S. n. 23: Km 2,3;
- Cesana T.se – Bousson: Km 3,4;
- Cesana T.se – località Closs di Bousson: Km 4,7;
- Cesana T.se – Thures: Km 6,1;
- Cesana T.se – Mollieres: Km 4;
- Cesana T.se – Fenils: Km 4,9;

Il chilometraggio sarà calcolato sulla tratta andata e ritorno con partenza da Cesana Capoluogo.

ART. 4 - MODALITA' DELLA FORNITURA

L'appaltatore dovrà, sulla base dei dati di iscrizione degli alunni che verranno comunicati ad ogni inizio di anno scolastico, stabilire le tratte del servizio con l'Ufficio Sport Turismo Scuola Cultura.

Si stabilisce già fin d'ora che il servizio principale dovrà essere svolto ove naturalmente, sussistano degli utenti interessati in via prioritaria prevedendo le seguenti tratte,

- Dalle frazioni Clamplas Seguin, - San Sicario Alto e San Sicario Borgo per Cesana capoluogo in coincidenza con la partenza dell'autobus di linea per Oulx - ore 7.30, per gli utenti della scuola secondaria di primo e secondo grado fino al secondo anno coincidente in linea di principio con l'obbligo scolastico, e relativo rientro con tratta inversa con l'arrivo dell'autobus da Oulx alle ore 13.20 circa;
- Dalle frazioni di Clamplas Seguin, San Sicario Alto e San Sicario Borgo in coincidenza con l'orario di inizio delle lezioni della scuola primaria alle ore 8.10 e relativo rientro con tratta inversa in coincidenza con la fine delle lezioni sia nelle giornate corte con uscita alle ore 12.30 sia dopo i rientri pomeridiani con uscita alle ore 15.55

Le corse potranno essere modificate con insindacabile determinazione dell'Amministrazione Comunale in funzione della provenienza degli utenti, degli orari scolastici e delle implicazioni inerenti il trasporto derivanti da eventuali modifiche in merito all'obbligo scolastico di legge, fermo restando che saranno comunque assicurate almeno tre corse giornaliere e 35 km giornalieri minimo garantito.

L'Amministrazione valuterà inoltre, nel rispetto dei 35 km giornalieri minimi garantiti, in caso di bassa utenza e relativa antieconomicità per l'Ente la non attivazione del servizio per i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di secondo grado garantendo comunque, sempre nel rispetto dell'obbligo scolastico e delle risorse dell'ente, il trasporto con la ditta concessionaria del servizio provinciale.

L'appaltatore dovrà svolgere il servizio con proprie risorse umane: nessun rapporto di subordinazione verrà ad instaurarsi tra il Comune ed il personale della ditta appaltatrice.

ART. 5 - AUTOMEZZI

Il servizio dovrà essere svolto con un automezzo adibito al trasporto pubblico di persone, della capienza di almeno n. 8 posti oltre il conducente o, nel caso di necessità, di un automezzo di capienza superiore o di un secondo mezzo aggiuntivo. Nel caso delle due ultime ipotesi, il corrispettivo chilometrico dovrà concordarsi tra le parti sulla base delle differenze oggettive dei costi (ammortamento, automezzo, consumo, ecc).

ART. 6 – ABILITAZIONI

L'appaltatore e l'eventuale personale dipendente dovranno essere abilitati alla guida dell'automezzo per il trasporto pubblico di persone con la necessaria patente di guida e relativo certificato di abilitazione.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio, dovrà presentare la cauzione definitiva pari al 5% dell'importo del canone annuo che risulterà dal costo chilometrico in fase di aggiudicazione a garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali. La cauzione potrà essere costituita mediante polizza fidejussoria.

Al termine dell'appalto la cauzione verrà svincolata, salvo i casi di incameramento.

ART. 8 - ASSICURAZIONE

La gestione si assume tutte le responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'appaltatore, pertanto, risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi onere e risarcimento, con l'esclusione dell'attivazione del diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante, salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

A tale proposito la ditta appaltatrice produrrà un'assicurazione contro i rischi, anche prodotti per colpa grave, inerenti la gestione della servizio per un massimale minimo di Euro 6.000.000,00

ART. 9 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di eventi che, per qualsiasi motivo, possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale dovrà essere avvisata con anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.

In caso di scioperi da parte dei dipendenti della ditta appaltatrice o nei casi di interruzione del servizio causati o riconducibili alla responsabilità della ditta appaltante, la stessa si impegna ad assicurare comunque il servizio in oggetto.

Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore — identificabili esclusivamente in eventi di estrema gravità e imprevedibilità — non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

ART. 10 - NORME CONCERNENTI IL PERSONALE

L'appaltatore, qualora impieghi personale dipendente, si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese del settore e degli accordi integrativi dello stesso.

ART. 11 - APPLICAZIONE CONTRATTUALE

La ditta si impegna ad osservare integralmente e ad applicare in favore del proprio personale tutte le norme del contratto collettivo nazionale del lavoro e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il servizio. L'inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo comporta l'applicazione delle penalità ed il sequestro della cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, lo svincolo della quale potrà essere effettuato solo dopo che si sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

La ditta appaltatrice dovrà altresì provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni previdenziali, assistenziali ed infortunistiche, non acquisendo i propri dipendenti alcun rapporto di dipendenza con il Comune.

ART. 12 - SUBAPPALTO

Non è ammesso subappalto e, pertanto, la ditta aggiudicataria dovrà eseguire ed essere garante di tutte le prestazioni d'opera e forniture comprese e previste nel presente capitolato.

E' fatto quindi divieto alla ditta appaltatrice di cedere e/o subappaltare, direttamente o indirettamente, i servizi oggetto del presente capitolato, in epoca successiva all'assegnazione dell'appalto, pena la decadenza automatica dall'appalto, l'incameramento della cauzione, il risarcimento dei danni ed il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa.

ART. 13 - SICUREZZA SUL LAVORO

Nel corso di esecuzione del servizio, l'appaltatore dovrà puntualmente ottemperare ad ogni norma in tema di sicurezza del lavoro.

Ogni responsabilità civile o penale dovuta alla mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sarà a carico esclusivo dell'appaltatore.

ART. 14 - CONTROVERSIE

La definizione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e l'appaltatore in ordine all'esecuzione dei patti stipulati e di cui al presente capitolato sarà deferita alla competenza del Foro giudiziario di Torino.

ART. 15 - PENALITA'

Non sono ammesse interruzioni del servizio per alcun motivo per cause dipendenti dall'aggiudicatario.

Il Comune si riserva la facoltà di comminare penalità per ogni caso di disfunzione del servizio.

Le penalità saranno graduate a giudizio del Comune secondo la gravità delle disfunzioni e le inadempienze accertate, da un minimo di Euro 51,65 (giornaliere) ad un massimo di Euro 1.000,00 (giornalieri).

Il Comune è autorizzato a trattenere l'importo delle penalità comminate detraendo le somme relative dai pagamenti da effettuarsi alla ditta o in conto del servizio o dalla cauzione prestata dalla stessa.

Per casi specifici di seguito indicati valgono le norme riportate nei commi seguenti.

Nel caso che gli episodi si verificano per più di tre volte nel corso dell'anno, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla rescissione del contratto, fatta salva la possibilità di rivalersi nei confronti dell'appaltatore inadempiente per eventuali danni subiti.

Nel caso di sospensione del servizio per un periodo massimo di giorni tre, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rifornirsi presso altri distributori, rivalendosi sull'appaltatore inadempiente per eventuali maggiori spese sostenute.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione da parte dell'Amministrazione Comunale alla ditta aggiudicataria: sono concessi 5 giorni di tempo per fornire una risposta che, se non sarà ritenuta adeguata e convincente da parte dell'Amministrazione Comunale comporterà l'applicazione delle penali stabilite.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempienza si farà luogo alla risoluzione del contratto di appalto con il preavviso minimo di mesi uno da comunicarsi mediante lettera raccomandata.

In caso di risoluzione anticipata del contratto di appalto determinata da gravi inadempienze, come previsto dal presente articolo, il Comune si riserva la facoltà di rivalersi sull'impresa inadempiente per gli eventuali danni subiti.

ART. 17 - PAGAMENTI

L'importo del corrispettivo verrà liquidato a mezzo mandato, su presentazione di fatture mensili, che dovranno pervenire entro i primi 15 giorni successivi alla fine di ogni mese.

Viene espressamente convenuto che il Comune potrà trattenere sul prezzo da corrispondere all'appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla ditta appaltatrice, o il rimborso di spese o pagamento di penalità.

Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di 30 giorni solari dalla data di ricevimento delle fatture come risultante dal numero di protocollo generale assegnato.

ART. 18 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 19- STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 20- RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI

Vengono applicate le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personale" e s.m.i..

ART. 21- RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'oneri, si rinvia, in quanto applicabili, alle norme vigenti.